



F2i SGR S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

(aggiornato con delibera del CdA del 9 dicembre 2020)

PARTE GENERALE

INDICE

Sommario

DEFINIZIONI	4
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	6
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	6
1.2 I Reati e gli Illeciti che determinano la responsabilità amministrativa	7
1.3 Le sanzioni irrogabili all'Ente	14
1.4 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	14
1.4.1 I Reati e gli Illeciti commessi dai Soggetti Apicali	15
1.4.2 I Reati e gli Illeciti commessi dai Soggetti Sottoposti	15
1.4.3 L'efficace attuazione del Modello	15
1.4.4 Le Linee Guida dettate dalle Associazioni di Categoria	16
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI F2i	18
2.1 Il contesto aziendale	18
2.2 Le finalità del Modello	18
2.3 I Destinatari del Modello	19
2.4 Gli strumenti aziendali esistenti a supporto del Modello	20
2.4.1 Policies, procedure e sistema di controllo esistente	20
2.4.1.1 Architettura del Sistema Normativo Interno	20
2.4.1.2 Il sistema dei controlli	21
2.5 Il Codice Etico	24
3. ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE, MODIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	24
3.1 L'adozione del Modello	24
3.2 L'adozione del Modello da parte delle società partecipate dai Fondi	25
3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati e di Illeciti da prevenire	25
3.4 La costruzione del Modello	26
3.5 Modifiche e integrazioni del Modello	27
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.1 Identificazione dell'OdV	29
4.2 Durata in carica	29
4.3 Funzioni dell'OdV	31
4.4 Poteri dell'OdV	33
4.5 Regole di convocazione e funzionamento	33
4.6 Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari	34
4.7 Flussi informativi verso l'OdV	34
4.8 Modalità delle segnalazioni e tutela del segnalante	38
4.9 Obblighi di riservatezza	40
4.10 Archivio	40
5. SELEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E OBBLIGHI DI VIGILANZA	40
5.1 Selezione	40
5.2 Informazione	41
5.3 Formazione	41
5.4 Selezione di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori	41
5.5 Informativa a Consulenti, Partner commerciali e Fornitori	42
5.6 Obblighi di vigilanza	42

6. SISTEMA DISCIPLINARE	43
6.1 Principi generali	43
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	43
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	45
7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	46
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori	46
7.2 Misure nei confronti dei Sindaci	46
7.3 Misure nei confronti di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori	46
7.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	47
8. VERIFICHE PERIODICHE	48
ALLEGATO 1) Reati e Illeciti di cui al Decreto	49
ALLEGATO 2) Dichiarazione di ricezione e di impegno	58

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato: l'amministratore delegato della Società.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società (*i.e.* Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per quadri direttivi e per il personale delle aziende di credito, finanziarie e strumentali).

Codice interno di Comportamento: il Codice interno di Comportamento predisposto dalla Società sulla base delle previsioni dell'AIFI (Associazione Italiana del *Private Equity* e del *Venture Capital*), così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 31 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner commerciali e i Fornitori.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, etc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.

F2i o la Società: F2i SGR S.p.A.

Fondi: i fondi di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso, gestiti dalla Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dei relativi regolamenti di gestione adottati dalla medesima.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner commerciali.

Illeciti: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Linee Guida Assogestioni: le Linee Guida adottate da Assogestioni per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza: l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico

servizio (ad es. impiegati di enti pubblici territoriali, come: le Regioni, Province, Comuni e Comunità, Camere di Commercio, Agenzie/Enti/Consorzi/Fondazioni/Università locali, etc.; di Amministrazioni Centrali, come: la Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di regolazione dell'attività economica, Enti produttori di servizi economici o assistenziali e culturali, Strutture associative, Istituti di ricerca, etc.; Enti nazionali di previdenza e assistenza, come: l'INAIL, INPS, etc.).

Partner commerciali: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove dette controparti siano destinate a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Regolamento Banca d'Italia: Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e. 6 comma 1, lettere b) e c- *bis* del TUF e successive modifiche.

Responsabile Interno: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Sistema dei controlli: l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche, nonché alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi.

Società a partecipazione pubblica: società di capitali di diritto comune, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione.

Scheda di Evidenza: documento che, nei casi in cui è richiesto dall'OdV, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'Ente non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Per una descrizione di dettaglio delle possibili sanzioni comminabili all'Ente, qualora ne fosse riconosciuta la responsabilità, si rinvia al paragrafo 1.3 ("*Le sanzioni irrogabili all'Ente*").

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'Ente, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dello stesso. Tale condizione si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

1.2 I Reati e gli Illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis - poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente modificato dal D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 - concernente i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-ter del D. Lgs 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002. Si segnala, poi, la rilevante modifica intervenuta con l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato la disciplina dei reati di cui agli artt. 2621 ("*False comunicazioni sociali*") e 2622 (ora "*False comunicazioni sociali delle società quotate*") c.c., introducendo, altresì, l'art. 2621-bis c.c. ("*Fatti di lieve entità*").

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-quater, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-quinquies, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "*Legge Comunitaria 2004*") ha, inoltre, inserito l'art. 25-sexies volto ad estendere la responsabilità

amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinquies*, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di *"Omessa comunicazione del conflitto di interessi"*, applicabile esclusivamente alle società quotate. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ad alcune tipologie di reati, purché commessi a livello transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa"*

in materia” è stato poi introdotto nel Decreto l’art. 25-*septies*, poi sostituito ai sensi dell’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto all’omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3, l’art. 25-*octies* che estende l’elenco dei Reati alla ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Per effetto dell’entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato poi introdotto nel Decreto l’art. 24 - *bis* che estende l’elenco dei Reati ai cd. delitti informatici.

L’art. 2 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha poi introdotto l’art. 24 - *ter* che ha esteso il novero dei Reati ai delitti di criminalità organizzata.

Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l’art. 25 - *bis* 1. che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. delitti contro l’industria e il commercio.

Sempre con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l’art. 25 - *nonies* concernente i delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

Con Legge 3 agosto 2009 n. 116 è stato introdotto nel Decreto l’art. 25 - *nonies (bis)* che punisce il reato di cui all’art. 377 - *bis* c.p. di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria".

Dal 16 agosto 2011 la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive del D.Lgs. 231/2001 è estesa a una serie di reati ambientali. Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/Ce in materia di reati ambientali e della direttiva 2009/123/Ce in materia di inquinamento provocato da navi.

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs.

231/2001: (i) l'inserimento, all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); (ii) l'inserimento, all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Quest'ultimo reato è stato poi modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con cui è stato, altresì, introdotto il delitto di cui all'art. 2635-bis ("Istigazione alla corruzione tra privati").

Mentre l'art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha inserito il nuovo reato di "Autoriciclaggio" (art. 648-ter.1 c.p.), tra i Reati previsti all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01.

Con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state aggiunte all'art. 25-undecies alcune nuove fattispecie di reato in materia ambientale: in particolare, si tratta dei reati di cui agli artt. 452-bis ("Inquinamento ambientale"), 452-quater ("Disastro ambientale"), 452-quinquies ("Delitti colposi contro l'ambiente"), 452-sexies ("Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività") e 452-octies ("Circostanze aggravanti") c.p.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha, poi, aggiunto all'art. 25-quinquies il riferimento alla fattispecie (modificata dalla medesima legge) di cui all'art. 603-bis ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*").

Con Legge 17 ottobre 2017, n. 161, il Legislatore ha previsto la responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di cui all'art. 12, commi 3, 3bis, 3-ter ("*Procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato*") e 5 ("*Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*"), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto nel novero dei reati cd. presupposto anche il reato di cui all'art. 3, comma 3-bis, l. 13 ottobre 1975, n. 654 ("*Razzismo e xenofobia*").

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha stabilito le seguenti modifiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: i) l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies del Decreto ("*Reati ambientali*"), è stato sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*"; ii) l'art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto ("*Razzismo e xenofobia*"), è stato sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*".

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 "*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*", ha adeguato il nostro ordinamento alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato. Pur non prevedendo modifiche all'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001, tale decreto ha modificato il

regime sanzionatorio applicabile agli enti ai sensi del TUF (ex art. 187-quinquies).

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* ha introdotto, all’art. 25 del Decreto, il reato di *“Traffico di influenze illecite”* di cui all’art. 346-bis c.p. La Legge 3/2019, tra le altre novità, ha previsto: i) l’aggravio della durata delle sanzioni interdittive previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione (per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 25), nonché una riduzione delle stesse per condotte collaborative; ii) la perseguibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); iii) la modifica della rubrica dell’art. 322-bis c.p., che vede ampliato l’elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni in materia corruttiva del codice penale.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”* ha introdotto nel novero dei reati cd. presupposto anche i reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (*“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”*).

La Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, recante *“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*, aggiungendo all’art. 24-bis, comma 3, del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) il riferimento di cui all’art. 1, comma 11, del medesimo D.L. Sulla base di quanto previsto da quest’ultimo, i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale che si rendano responsabili di condotte omissive, o che forniscano agli enti preposti informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, incorrono nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquiesdecies *“Reati tributari”*, che punisce i reati di cui al D.Lgs. 74/2000, artt. 2, 3, 8, 10 e 11. La legge 157/2019 ha, inoltre, previsto una riformulazione dell’apparato sanzionatorio penale, con modifiche al D.Lgs. 74/2000, consistenti in un complessivo inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali, nonché un’estensione anche al settore penal-tributario di incisive misure e sanzioni di natura patrimoniale a carico di chi viene condannato per i reati tributari più gravi.

Il D.Lgs. n. 75/2020, che ha recepito la direttiva 2017/1371/UE, (cd. direttiva PIF), ha ampliato il catalogo dei reati cd. presupposto, aggiungendo i) agli artt. 24 e 25 del Decreto alcune nuove fattispecie, quali in particolare: la frode nelle

pubbliche forniture (art. 356 c.p.), la frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, l. 898/1986), il peculato (art. 314, 1° comma, c.p.), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); ii) all'art. 25-*quinquiesdecies* le fattispecie di cui agli artt. 4, 5, 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 (rispettivamente dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione). Lo stesso D.Lgs. ha inoltre introdotto nel Decreto l'art. 25-*sexiesdecies* "Reati di contrabbando", di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Tali ultime fattispecie di reato danno origine a responsabilità dell'Ente solo ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro. Va infine precisato che i reati di peculato e abuso d'ufficio danno origine a responsabilità dell'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Per l'elencazione dei singoli reati cd. presupposto, così come previsti dal Decreto, si rinvia all'Allegato 1.

Il Decreto richiama le **fattispecie di reato** (i cosiddetti "Reati presupposto") elencate di seguito, con indicazione, ove presente, della parte speciale dedicata:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25), disciplinati nella **Parte Speciale A**;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis*), disciplinati nella **Parte Speciale F**;
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter*), disciplinati nella **Parte Speciale G**;
- delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis.1*);
- reati societari, ivi compresa la corruzione tra privati (articolo 25-*ter*), disciplinati nella **Parte Speciale B e Parte Speciale H**;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-*quater.1*);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinqies*);
- reati di abuso di mercato (articolo 25-*sexies*), disciplinati nella **Parte Speciale C**;
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies*), disciplinati nella **Parte Speciale D**;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o

- utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-*octies*), disciplinati nella **Parte Speciale E**;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies*), disciplinati nella **Parte Speciale F**;
 - delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies*), disciplinati nella **Parte Speciale A**;
 - reati ambientali (articolo 25-*undecies*);
 - reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146), disciplinati nella **Parte Speciale G**;
 - delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*);
 - reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
 - reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25 *quaterdecies*);
 - reati tributari (art 25 *quinqiesdecies*), disciplinati nella **Parte Speciale I**;
 - reati di contrabbando (articolo 25 *sexiesdecies*).

Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della SGR, se attuate nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti apicali, sono state disciplinate nelle parti speciali del presente Modello.

Sulla base dell'*assessment* effettuato dalla SGR, le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*bis* (delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25-*bis1* (delitti contro l'industria e il commercio), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-*quinqies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*undecies* (reati ambientali), 25-*duodecies* (delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare), 25-*terdecies* (reati di razzismo e xenofobia), 25 *quaterdecies* (reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) e 25 *sexiesdecies* (reati di contrabbando) del D. Lgs. 231/01, sono state considerate non rilevanti e/o difficilmente configurabili in relazione al business e all'operatività della SGR.

Si precisa che, nella redazione del Modello e nei successivi aggiornamenti allo stesso, si è tenuto conto anche delle pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto penale e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

1.3 Le sanzioni irrogabili all'Ente

Le sanzioni previste dal D. Lgs. n.231/2001 a carico degli Enti a seguito della commissione di reati presupposto, anche solo tentata, possono essere di natura pecuniaria oppure di natura interdittiva.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure, inoltre, possono essere applicate all'Ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l'esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell'Ente e il pericolo di reiterazione del reato.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Nel caso in cui sanzioni interdittive siano comminate, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate tramite l'introduzione di un sistema commisurato per quote. L'art.12 del Decreto prevede poi casi di riduzione delle medesime, tenuto *"conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti"*.

In particolare, è prevista, con riferimento ai delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto (Reati contro la Pubblica Amministrazione), la possibilità per l'ente di accedere, in caso di condanna per tali reati, a sanzioni interdittive ridotte, qualora l'ente stesso si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati (c.d. condizione esimente), a seconda che il reato sia commesso dai Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti.

1.4.1 I Reati e gli Illeciti commessi dai Soggetti Apicali

Per i Reati commessi da Soggetti Apicali l'Ente, per essere esente da colpa, dovrà dimostrare che (art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001):

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Le condizioni sopra elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al Modello adottato dall'Ente, trova applicazione anche rispetto agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- *bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187- *ter* TUF) come previsto dal richiamo contenuto nell'art. 187-*quinquies*, (Responsabilità dell'Ente), comma quarto, del TUF.

1.4.2 I Reati e gli Illeciti commessi dai Soggetti Sottoposti

Per i Reati commessi da Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la *"commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"* dei soggetti apicali, inosservanza che è in ogni caso esclusa *"se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi"*.

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. *"colpa da organizzazione"*, ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

1.4.3 L'efficace attuazione del Modello

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire l'esonero dalla responsabilità per l'Ente; il Modello, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, deve essere *"efficacemente attuato"*. Pertanto, il Modello deve essere implementato nel rispetto delle seguenti esigenze, come previste dall'art. 6, comma 2, del Decreto:

1. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti;
2. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
3. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati e Illeciti;
4. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per rispondere al requisito dell'efficacia attuazione, come previsto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001, è inoltre richiesta:

1. la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l'Ente modifichi significativamente la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni;
2. la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello rispetto ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno precisare che l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che: "...*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6''.*

1.4.4 Le Linee Guida dettate dalle Associazioni di Categoria

L'art. 6 del Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

La Società, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata sia alle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001 adottate da Assogestioni, sia alle linee guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, come successivamente modificate, sia alle Linee Guida predisposte da ABI, sia alle indicazioni operative fornite nella Circolare n. 216816 della Guardia di Finanza del 1

settembre 2020 ed agli schemi di comportamenti anomali di cui alla Comunicazione UIF del 10 novembre 2020, nonché – per quanto applicabili – ai principi per la redazione dei Modelli ex D. Lgs. 231/2001 dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di seguito, per brevità, cumulativamente definite le “**Linee Guida**”).

Nella predisposizione, e successivi aggiornamenti, del Modello la Società ha ovviamente tenuto in debito conto la giurisprudenza maggioritaria in materia di responsabilità amministrativa degli enti e si è altresì ispirata al c.d. “Decalogo 231”, quale desunto dalla sentenza del GIP Secchi di Milano, del 9 novembre 2004.

In particolare, il c.d. “Decalogo 231”, pur non potendo essere definito un “orientamento” giurisprudenziale consolidato, fornisce indicazioni molto utili in merito alle modalità di predisposizione ed ai contenuti da prevedere affinché possa essere assicurata la “tenuta” del Modello, prescrivendo, tra l’altro, che lo stesso deve: (i) essere adottato a seguito di una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo; (ii) prevedere che i componenti dell’Organismo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale; (iii) prevedere, tra l’altro, che la sentenza di condanna, ancorché non definitiva o di patteggiamento, per uno dei reati richiamati dal Decreto 231, costituisca causa di ineleggibilità a componente dell’Organismo di Vigilanza; (iv) differenziare il tipo di formazione da erogare ai dipendenti nella loro generalità rispetto a quella per i dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, per l’Organismo di Vigilanza e per le funzioni di controllo; (v) prevedere, per quanto riguarda i corsi di formazione, il controllo della loro frequenza e la qualità sul contenuto dei programmi, oltre l’obbligatorietà della partecipazione; (vi) prevedere espressamente sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e più in generale dei “soggetti apicali” che per negligenza o imperizia non abbiano individuato, e conseguentemente eliminato, violazioni al modello e, nei casi più gravi, compimento di reati; (vii) prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale); (viii) prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili; (ix) prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i Direttori, gli amministratori della società, di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’Ente, a violazioni del Modello o alla consumazione di Reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità, attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all’Organismo di Vigilanza; e (x) contenere protocolli e procedure specifiche che siano concretamente applicabili alla realtà dell’Ente.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI F2i

2.1 Il contesto aziendale

F2i-Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito anche la “SGR” o la “Società”) è una SGR costituita in data 23 gennaio 2007.

La SGR ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e la gestione di fondi di investimento alternativo (“FIA”) mobiliari riservati di tipo chiuso specializzati nel settore delle infrastrutture, nonché dei relativi rischi, con focus sull’Italia, e con un approccio d’investimento di medio-lungo periodo.

A tal riguardo si precisa come la Società abbia istituito e attualmente gestisca i seguenti fondi:

- “F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture” (il “Secondo Fondo”), istituito con delibera del CdA in data 25 luglio 2012;
- F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture” (il “Terzo Fondo”), istituito con delibera del CdA in data 12 ottobre 2017;
- F2i-Fondo ANIA F2i” (il “Fondo Ania-F2i”), istituito con delibera del CdA in data 6 novembre 2019;
- “F2i-Fondo per le Infrastrutture Sostenibili” (il “Fondo Infra Sostenibili”), istituito con delibera del CdA in data 24 settembre 2020.

La SGR è stata autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento dell’attività di gestione del risparmio. La SGR è autorizzata ad operare ai sensi della direttiva AIFMD ed è iscritta nell’Albo delle SGR, Sezione GEFIA.

2.2. Le finalità del Modello

Benché la legge non ne preveda l’obbligo, F2i ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo, conforme alle indicazioni del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e/o dei Fondi, uno stimolo affinché gli stessi tengano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti di cui al Decreto.

In particolare, attraverso l’adozione del presente Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tutte le forme di comportamento illecito in esso previste sono fortemente condannate dalla Società in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il Modello di F2i:

- è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società si è dotata, in relazione ai rischi connessi all'attività specifica svolta;
- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati e gli Illeciti e definisce i principi di comportamento necessari per evitare che siano commessi;
- si fonda sui seguenti principi fondamentali:
 - correttezza e trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, come di seguito individuate, sia all'interno di F2i che nei rapporti con le controparti esterne;
 - tracciabilità delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità delle congruenze e coerenza delle stesse, anche attraverso un adeguato supporto documentale;
 - correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo a F2i, garantita attraverso il rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle procedure aziendali e delle regole contenute nel presente Modello.

2.3 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;

- d) ai Consulenti, Partner commerciali, Fornitori, agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società secondo quanto indicato nei relativi accordi contrattuali.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza (cfr. paragrafo 5.2). I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.4 Gli strumenti aziendali esistenti a supporto del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto degli strumenti aziendali già esistenti e operanti in F2i, che costituiscono anche idonei presidi di prevenzione di Reati e comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. Tali strumenti sono costituiti dall'insieme di regole, sistemi, procedure, norme organizzative e regolamenti interni di cui la Società si è dotata per disciplinare il corretto funzionamento della struttura organizzativa ed il corretto svolgimento delle attività sociali. In particolare, quali specifici strumenti aziendali già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- il sistema normativo interno;
- il sistema dei controlli;
- il Codice interno di comportamento (Codice Etico).

Di seguito si illustrano le caratteristiche del Sistema normativo interno e del sistema dei controlli, nonché i principi di riferimento del Codice Interno di Comportamento della Società.

2.4.1 Policies, procedure e sistema di controllo esistente

2.4.1.1 Architettura del Sistema Normativo Interno

Il Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle Linee Guida di cui al punto 1.4 che precede, le prescrizioni del Decreto e del TUF.

Nella sua predisposizione si è altresì tenuto conto delle procedure, norme organizzative e regolamenti interni, esistenti e già operanti in F2i, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei

ruoli, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, i poteri di rappresentanza, la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (sistema di deleghe e procure, sistema di *reporting* interno, procedure operative, etc.) improntate ai requisiti di cui sopra.

In particolare, il Sistema Normativo Interno, volto a definire il sistema di organizzazione e controllo della Società, si compone di:

- Policy e Linee Guida;
- Norme Organizzative;
- Regolamenti;
- Procedure.

Le regole di comportamento, le norme, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

Le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi di controllo indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia, e/o lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

2.4.1.2 Il sistema dei controlli

Coerentemente con la sua struttura ed attività, la Società si è dotata di un Sistema dei Controlli conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari e, più precisamente, con quanto stabilito in linea generale all'art. 6 comma 2- bis del TUF e, più nel dettaglio, nelle disposizioni di cui al Regolamento Banca d'Italia.

Il Sistema dei controlli in essere presso la Società si caratterizza per la presenza di:

- a) Collegio Sindacale;
- b) Revisione legale dei conti;
- c) Funzione di *Internal Audit*;
- d) Funzioni di *Compliance* e *Antiriciclaggio*;
- e) Funzione di *Risk Management*.

a) Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile, e si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'assemblea per tre esercizi.

Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

L'assemblea provvede anche alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale e a quant'altro occorra, sempre a termini di legge.

Ai sindaci è attribuito un compenso fissato dall'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in video e audioconferenza.

b) Revisione legale dei conti

Tale attività, ai sensi dello Statuto della Società, è affidata ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

c) Funzione di Internal Audit

Tale funzione riveste il ruolo di "*audit* interno" di cui all'art. 48 del Regolamento Banca d'Italia e all'art. 62 del Regolamento (UE) 231/2013 ed è tra l'altro responsabile delle seguenti attività:

- elabora, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;
- formula le raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza;
- mantiene traccia documentale delle verifiche effettuate e dei risultati emersi;
- presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

La funzione di Internal Audit verifica in modo indipendente l'adeguatezza e l'effettività del primo e secondo livello di controllo, attraverso un piano di audit, approvato dal CdA, fondato sull'analisi dei principali rischi.

Tale funzione è stata posta in posizione di totale indipendenza funzionale e gerarchica rispetto alle strutture operative aziendali, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società con il Presidente quale membro referente all'interno dello stesso.

d) Funzioni di Compliance e Antiriciclaggio

A tali funzioni, anche sulla base di quanto indicato dall'art. 47 del Regolamento Banca d'Italia e dall'art. 61 del Regolamento (UE) 231/2013, sono state attribuite le seguenti responsabilità:

- Controllare e valutare l'adeguatezza ed efficacia delle procedure istituite dalla società e verificare la conformità alle norme;
- Fornire generale assistenza e consulenza alle funzioni aziendali sulle tematiche riguardanti gli adempimenti normativi;
- Provvedere alla tenuta del Registro Reclami, del Registro dei Conflitti di Interesse, del Registro delle Operazioni Personali dei c.d. "soggetti rilevanti", del Registro relativo alle Conoscenze e Competenze del personale rilevante della SGR e del Registro relativo alle esternalizzazioni;
- Svolgere le attività inerenti alla responsabilità dell'antiriciclaggio ed autoriciclaggio.

Le funzioni di *Compliance* e Antiriciclaggio presentano agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta che illustrano, per ciascun servizio prestato dalla Società, le verifiche effettuate e i risultati emersi, nonché le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e le attività pianificate. Le relazioni riportano, altresì, la situazione complessiva degli eventuali reclami ricevuti.

Le funzioni di *Compliance* e Antiriciclaggio riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione della SGR, con il Presidente quale membro referente all'interno dello stesso.

e) Funzione di Risk Management

La funzione viene svolta secondo quanto disciplinato dall'art. 46 del Regolamento Banca d'Italia e dagli artt. 39, 42 e 43 del Regolamento (UE) 231/2013.

Il Responsabile della Funzione di *Risk Management* assicura lo svolgimento delle attività di riesame e verifica autonomi (accertamento, valutazione e gestione) dei rischi tipici e rilevanti della SGR e dei Fondi, rischi che sono essenzialmente connessi all'attività di investimento, disinvestimento e controllo di gestione degli investimenti.

Il Responsabile della funzione di *Risk Management* esamina pertanto, in particolare, le modalità ed i criteri di identificazione, valutazione, trattamento e controllo dei rischi connessi a tali processi ed esprime un parere sulla completezza delle analisi e delle valutazioni. Per le attività di Investimento e Disinvestimento il parere è preventivo ed è parte integrante della documentazione presentata al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni. Per le attività connesse al Controllo di gestione delle partecipate,

ed in particolare all'analisi dei relativi rischi, presenta almeno annualmente una relazione al Consiglio di Amministrazione.

Il *Risk Manager* redige una relazione annuale sui rischi rilevanti della SGR e dei Fondi.

La SGR ha provveduto su base volontaria alla nomina del *Data Protection Officer* cui ha affidato i compiti previsti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

2.5 Il Codice Etico

La Società ha adottato un Codice di Comportamento Interno (il "Codice Etico"), già prima richiamato, al fine di conformare la condotta di tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Società ai più elevati standard etici.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello. Esso indica le regole di comportamento generali che i Destinatari devono osservare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni (queste ultime sono dettagliate nelle diverse procedure interne della SGR), definisce l'insieme dei principi, dei doveri e delle responsabilità che caratterizzano le politiche aziendali della Società. Nel Codice Etico sono riportati i valori fondanti che ispirano la condotta e tutta l'attività della Società, valori a cui si debbono attenere tutti coloro che operano ed agiscono per conto della stessa, nonché gli impegni nei confronti dei soci, dei clienti e dei collaboratori.

Il Codice Etico rappresenta lo strumento attraverso cui la Società ha inteso dare evidenza dei principi, che ne caratterizzano l'attività, di onestà, trasparenza e correttezza, indipendenza, obiettività, legalità, professionalità e riservatezza.

3. ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE, MODIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

3.1 L'adozione del Modello

Il presente Modello è stato adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di F2i con delibera del 26 novembre 2008 e successivamente integrato e aggiornato con delibere del 8 giugno 2010, del 26 gennaio 2011, del 22 dicembre 2014, del 9 novembre 2015, del 28 marzo 2018 e da ultimo, nella presente versione, con delibera del 9 dicembre 2020.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di F2i ha altresì provveduto a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2 L'adozione del Modello da parte delle società partecipate dai Fondi

La responsabilità amministrativa della SGR è esclusa per atti o iniziative che siano contrarie alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 intraprese dalle Società Partecipate, fermo restando la responsabilità della SGR di accertarsi che le Società Partecipate abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle proprie attività e ai rischi connessi.

Nell'attività di analisi e valutazione delle operazioni di investimento in società target, la Società dovrà tener conto dell'adozione o meno da parte di queste ultime di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto. In particolare, in fase di acquisizione e nell'ambito delle attività di monitoraggio, la SGR valuterà la sussistenza e l'efficacia dei presidi "231" previsti nella Target/Partecipata e proporrà eventuali raccomandazioni idonee a presidiare i rischi individuati.

Qualora le società target siano sprovviste di un modello di organizzazione, gestione e controllo ma la valutazione generale dell'investimento abbia comunque avuto un esito positivo, la SGR dovrà adoperarsi affinché le società di cui si tratta provvedano a dotarsi del modello entro un termine ragionevole.

Per le società cosiddette "veicolo" partecipate dai Fondi, l'OdV collaborerà con l'OdV delle stesse o con il loro organo dirigente a seconda che tali società abbiano o no ritenuto necessario l'adozione di un MOG, attesa la loro limitata operatività.

3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati e di Illeciti da prevenire

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di Reati ed Illeciti da prevenire, rispetto ai quali la Società ha ritenuto *prima facie* sussistere un rischio di commissione in relazione alla propria operatività aziendale.

La prima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della P. A.

La seconda Parte Speciale - denominata Parte Speciale "B" - riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La terza Parte Speciale - denominata Parte Speciale "C" - riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto e dall'art. 187-quinquies del TUF.

La quarta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "D" - riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto).

La quinta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "E" - riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto).

La sesta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "F" - riguarda i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati ed i delitti in violazione del diritto d'autore, di cui rispettivamente agli artt. 24 - *bis* e 25 - *nonies* del Decreto.

La settima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "G" - riguarda i reati associativi di cui all'art. 24 - *ter* del Decreto.

L'ottava Parte Speciale - denominata Parte Speciale "H" - riguarda i reati di corruzione tra privati ad integrazione dell'art. 25 - *ter* del Decreto.

La nona Parte Speciale - denominata Parte Speciale "I" - riguarda i reati tributari di cui all'art. 25 - *quinquiesdecies* del Decreto.

Con riguardo ai Reati transnazionali, per quanto le attività svolte all'estero sono considerate limitate nella previsione dei Regolamenti dei Fondi, si ritiene che sia opportuno applicare i medesimi presidi organizzativi stabiliti per i corrispondenti reati nazionali. Qualora casi specifici prevedano aspetti peculiari rispetto a quelli disciplinati dal Modello, dovrà essere interessato l'Organismo di Vigilanza al fine di definire eventuali specifici presidi.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto e che siano considerate potenzialmente a rischio nell'ambito dell'attività aziendale.

3.4 La costruzione del Modello

La redazione del Modello e i suoi successivi aggiornamenti sono stati preceduti da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

a) Mappatura delle attività a rischio

Durante tale fase è stata effettuata un'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare quelle in

cui sia potenzialmente configurabile la commissione di uno dei Reati o Illeciti (cd. Aree a Rischio).

In particolare, l'individuazione delle Aree a Rischio è stata effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale rilevante (es. Statuto sociale, sistema di deleghe e procure, organigramma, procedure aziendali, etc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste ai Dipendenti ed altri Esponenti Aziendali che rivestono all'interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

Tra le Aree a Rischio sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione dei Reati e degli Illeciti, risultando strumentali alla commissione degli stessi (es. selezione e assunzione del personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni o servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, etc.).

b) Identificazione dei presidi al rischio e "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente sono state di volta in volta individuate delle aree di integrazione e/o miglioramento delle procedure, nonché del sistema dei controlli. In particolare, la fase di *Identificazione dei presidi al rischio e Gap analysis* consiste nella rilevazione e valutazione dei presidi di controllo organizzativi posti in essere dalla Società nelle aree a rischio reato individuate durante la Mappatura delle attività a rischio, con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire ed identificare situazioni di rischio sanzionabili ai fini del Decreto e proporre le necessarie soluzioni di rimedio.

c) Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra indicate, si è provveduto alla predisposizione e all'aggiornamento del presente Modello.

Tale *iter* metodologico sarà utilizzato in relazione ad ogni ulteriore attività di integrazione e aggiornamento del Modello.

3.5 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di F2i.

E' peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato della Società la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di

apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello di cui sopra potranno essere presentate all'Amministratore Delegato ovvero al CdA anche dall'OdV della Società - cui spetta in generale il compito di curarne il costante aggiornamento - sentite le competenti funzioni aziendali.

Le suddette variazioni dovranno essere sottoposte annualmente al Consiglio di Amministrazione che potrà procedere con la successiva attività di ratifica.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto medesimo è la seguente:

- a) un professionista di primario livello con comprovata esperienza in ambito legale, e/o organizzazione aziendale, finanza, revisione, gestione dei rischi;
- b) il responsabile della funzione di Internal Audit della Società;
- c) il responsabile dell'Area Regolatorio, Legale e Societario.

Con riferimento ai requisiti richiesti per i componenti dell'OdV, si precisa che:

- **l'autonomia** va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società e godere, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, di una posizione organizzativa adeguatamente elevata;
- con riferimento al requisito della **professionalità**, è necessario che i suddetti componenti abbiano esperienza di metodologie ed attività di controllo ed abbiano capacità di valutazione e gestione dei rischi, nonché specifica preparazione nelle materie di organizzazione aziendale, finanza, revisione, gestione e pratica legale, in modo da garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati;
- infine, con riferimento al requisito della **continuità d'azione**, è necessaria la presenza di un organismo che vigili sul Modello, privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

L'OdV può anche fornire pareri sulla costruzione stessa del Modello.

4.2 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza della SGR è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2008.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) non devono essere stati condannati, con sentenza anche di primo grado, o aver ottenuto una sentenza di patteggiamento per la commissione di uno dei Reati o degli Illeciti (come sopra definiti), né tantomeno essere stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. Decade automaticamente dalla carica altresì il componente dell'OdV che sia stato sanzionato amministrativamente in via definitiva per un illecito amministrativo la cui commissione comporterebbe l'applicazione alla società delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante rispettivamente l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di

- Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.9;
 - c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
 - d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
 - e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzioni dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di F2i è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di F2i un controllo di legalità e di terzo livello, in particolare il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*") - il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della

documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.7) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse o tenute a loro disposizione;
- coordinarsi con le altre Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali; e devono inoltre essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- verificare - con il supporto delle altre Funzioni aziendali competenti - il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) od ai Sub Responsabili Interni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner commerciali, Collaboratori o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune

soluzioni operative se non siano già previsti adeguati presidi di controllo e tracciabilità.

4.4 Poteri dell'OdV

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione gli conferisce il potere di:

- accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e gli altri Destinatari, inclusa la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- avvalersi di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste di integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

4.5 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza. In eventuali casi di grave dissenso viene informato immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la

decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

4.6 Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di F2i due linee di *reporting*:

- la prima, quando risulti opportuno un suo intervento relativo a particolari criticità o possibili miglioramenti, direttamente nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'OdV di F2i potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di F2i trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello.

4.7 Flussi informativi verso l'OdV

In via generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Esponenti;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di ciascuna Area aziendale della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori in capo ad Esponenti Aziendali e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

4.7.1 Canali di segnalazione (Whistleblowing)

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello e/o presunte irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tal fine la Società si è dotata di apposita Procedura *Whistleblowing*, adottata dal CdA con delibera in data 10 marzo 2020, che fornisce le linee guida per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, in modo tale da garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza e riservatezza, in conformità a leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto di tutta la normativa interna. Con le indicazioni fornite nella procedura, la SGR, nell'incoraggiare il personale a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza delle segnalazioni e dei dati ivi contenuti, anche nell'ipotesi in cui le stesse dovessero successivamente rivelarsi errate o infondate, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. Resta inoltre fermo il diritto della SGR di intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo e colpa grave, abbia effettuato segnalazioni che si rivelino infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, sono istituiti due canali di segnalazione: (i) uno fisico, per eventuali segnalazioni cartacee, e (ii) uno telematico, per eventuali segnalazioni tramite e-mail. Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è stato individuato OdV. In qualità di canale alternativo all'OdV -- per tutte le ipotesi in cui la segnalazione di cui si tratta riguardasse l'operato dello stesso OdV o dei suoi componenti, anche nei ruoli eventualmente rivestiti come dipendenti della Società -- viene indicato il Collegio Sindacale della SGR. L'attività istruttoria e di accertamento dei fatti è demandata, di norma, dal Responsabile dell'Internal Audit, con l'eccezione dei casi in cui la segnalazione riguardi detta funzione, ipotesi in cui può essere affidato un incarico a tal fine ad un soggetto terzo rispetto all'organizzazione interna.

Al Presidente dell'OdV, nella sua qualità di Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni spetta, in particolare, il compito di assicurare il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione e la predisposizione di una relazione annuale contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute.

I Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali avranno anch'essi l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al presente paragrafo.

4.7.2 Flussi informativi specifici

I soggetti qui di seguito indicati dovranno eseguire le seguenti segnalazioni.

1. Il **Responsabile Area Regolatorio, Legale e Societario** dovrà tempestivamente (o nei diversi termini indicati a seguire) comunicare le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria (tributaria, amministrativa, ecc.) o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati presupposto che coinvolgano la Società;
- eventuali comunicazioni delle autorità di vigilanza in caso diano evidenza di criticità;
- eventuali modifiche intervenute nell'ambito delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- informativa su eventi concernenti le partecipate e che siano suscettibili di configurare Reati presupposto;
- informativa su ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente (incluse le Autorità di Vigilanza); ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento;
- trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità;
- comunicazione di irregolarità rilevate nella tenuta del Registro dei soggetti rilevanti in possesso di informazioni privilegiate e confidenziali;

- informativa annuale relativa ai contenziosi giudiziari ed extragiudiziali (che coinvolgono la SGR) in corso;
 - eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali - di cui abbia notizia - pendenti a carico di Fornitori e Consulenti;
 - annualmente, lista concessioni, licenze ed autorizzazioni richieste agli enti pubblici e aggiudicazione gare con enti pubblici.
2. Il **CIO** dovrà comunicare i report sull'acquisizione di nuove partecipazioni e quelli relativi alle cessioni di partecipazioni in portafoglio.
3. Il **CFO** dovrà comunicare:
- trimestralmente i report sulle attività delle partecipate;
 - annualmente, un elenco delle richieste di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica, se effettuate, e la descrizione dello stato delle rispettive domande;
 - annualmente (insieme all'**Amministratore Delegato**), le seguenti informazioni: i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute in sede di assemblea rispetto al progetto di bilancio; ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa.
- Il **CFO**, quale referente dei rapporti con l'outsourcer informatico, dovrà inoltre comunicare:
- trimestralmente la descrizione di criticità evidenziate sui sistemi informatici (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.);
 - trimestralmente eventuali criticità rilevate sull'utilizzo delle licenze software.
4. I **Responsabili per la Sicurezza** per la sede di Roma e Milano dovranno comunicare:
- annualmente, una reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - tempestivamente eventuali infortuni sul luogo di lavoro;
 - tempestivamente la sostituzione del RSPP e relative motivazioni;
 - tempestivamente eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti per violazione delle norme sulla sicurezza.
5. L'**U.O. Executive Assistant e Responsabile della Segreteria** dovrà comunicare:
- tempestivamente, l'indicazione del personale assunto che abbia legami con controparti contrattuali della Società.
6. La funzione **Compliance** dovrà comunicare tempestivamente:

- le irregolarità rilevate nella tenuta del Registro delle operazioni personali;
- possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni che coinvolgono partecipate nel portafoglio dei fondi gestiti dalla Società;
- annualmente, lista omaggi e liberalità ricevuti ed effettuati, con indicazione del valore e del destinatario.

7. Il **Responsabile Antiriciclaggio** dovrà comunicare:

- l'elenco delle controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia);
- tempestivamente l'elenco delle operazioni sospette e le anomalie;
- annualmente, il documento sull'organizzazione della Funzione Antiriciclaggio e le sue periodiche revisioni, le iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, gli interventi formativi da promuovere.

8. Il **CIO** dovrà comunicare annualmente, se del caso con il supporto del Responsabile dell'Area Regolatorio, Legale e Societario, la descrizione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese.

9. Il **Responsabile della funzione Internal Audit** (che è anche membro dell'OdV) dovrà riferire all'interno dell'Organismo di Vigilanza in merito agli audit periodici svolti dalla sua funzione che possano avere qualche rilevanza o risvolti in tema di responsabilità della SGR ex Decreto 231.

Nell'ultimo paragrafo di ciascuna Parte Speciale sono replicati i flussi informativi sopra elencati e riferiti alle Aree a Rischio in quella Parte trattate.

4.8 Modalità delle segnalazioni e tutela del segnalante

Fatto salvo quanto specificato *supra*, al punto 4.7.1.a - Canali di segnalazione (*Whistleblowing*) -, qualora un Esponente della Società desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire al suo diretto superiore, il quale trasmetterà la suddetta segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente della Società si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, potrà riferire direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per

iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna ed informando il Segnalante a mezzo e-mail degli esiti del procedimento, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, la normativa prevede che l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Con riferimento alle sanzioni nei confronti di coloro i quali, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelano infondate, ed alle sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela dei segnalanti, la normativa prevede che il sistema disciplinare contempli delle sanzioni nei confronti di tali soggetti. Al riguardo, si veda *infra*, ai capitoli 6 e 7.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e all'articolo 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità

dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Per ciò che concerne i Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali, gli stessi potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4.7 direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica OdV@F2isgr.it oppure tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o F2i SGR S.p.A., Via San Prospero 1, 20121 Milano.

4.9 Obblighi di riservatezza

Fatto salvo quanto specificato *supra*, al punto 4.7.1.a - Canali di segnalazione (*Whistleblowing*) -, i componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.7 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.10 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un apposito archivio, anche elettronico.

5. SELEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E OBBLIGHI DI VIGILANZA

5.1 Selezione

L'OdV della Società, in coordinamento con il Responsabile *Compliance*, valuta il sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali, sia basato su criteri oggettivi e logiche di mercato in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2 Informazione

L'adozione del Modello da parte della Società ed i relativi aggiornamenti devono essere comunicati a tutti gli Esponenti Aziendali mediante invio attraverso *email* del Modello - unitamente al Codice interno di Comportamento - e contestuale richiesta di rilascio da parte dei medesimi di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso (Allegato 2).

5.3 Formazione

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile *Compliance*, che si farà eventualmente coadiuvare da consulenti esterni, in stretta cooperazione con l'OdV. Periodicamente ed almeno annualmente la suddetta Funzione propone un piano di formazione all'OdV al quale è demandato il compito di verificare l'adeguatezza dei contenuti del suddetto piano di formazione per ciò che concerne gli aspetti rilevanti ai sensi del Decreto, proponendo le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione, del fatto che essi, ad esempio, operino in specifiche Aree a Rischio, siano preposti alle attività di vigilanza o siano dipendenti in generale.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile *Compliance*, informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'OdV, in collaborazione con il Responsabile *Compliance*.

5.4 Selezione di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Eventuali modifiche alle procedure che regolano la selezione degli advisor e gli acquisti¹ dovranno essere preventivamente comunicate all'OdV.

¹ Attualmente, si tratta delle seguenti procedure: "Selezione Advisor" e "Acquisti di Beni e Servizi".

5.5 Informativa a Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Ai Consulenti, Partner commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice interno di Comportamento da colui che gestisce il rapporto contrattuale, richiedendo esplicita conferma di presa visione.

Nei relativi contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice interno di Comportamento.

5.6 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste al paragrafo 4.8, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello.

Si individuano pertanto le sanzioni applicabili a ciascun Esponente Aziendale, a seconda del ruolo da essi ricoperto nell'ambito della Società, in conseguenza delle violazioni delle prescrizioni di cui al Modello.

A tal riguardo, si precisa che l'applicazione del sistema sanzionatorio qui di seguito indicato troverà applicazione indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti amministrativi.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo paragrafo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL applicabile, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicabile.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GG il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda.

4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito amministrativo.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o dal TUF;
- violi in qualche modo le misure a tutela del segnalante, ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle proprie competenze, all'Amministratore Delegato.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV, al quale devono essere tempestivamente notificate eventuali misure disciplinari, e dall'Amministratore Delegato, con il supporto del Responsabile dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo Gestione Partecipazioni.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre ad eventuali interventi in riduzione della componente premiale della retribuzione, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Modello;
- b) richiamo scritto per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione - senza giustificazione - alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi previsti dal Modello) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- c) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal CdA o da persona da questi delegata (tra le ipotesi che potrebbero ingenerare tale eventualità, figura la violazione delle misure a tutela del segnalante ovvero l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di F2i, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, nonché, in caso di condanna in primo grado per un Reato o un Illecito, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore e così via.

Qualora i suddetti Amministratori siano anche dirigenti della Società potranno in ogni caso trovare applicazione le sanzioni di cui al paragrafo 6.3.

In aggiunta a quanto sin qui indicato, in ipotesi di condanna in primo grado di un consigliere per uno dei Reati o degli Illeciti, sono applicate le sanzioni e le procedure previste dalle leggi speciali, in particolar modo dall'art. 13 del TUF così come integrato dagli artt. 3 e 4 del D.M. 11 novembre 1998, n. 468.

7.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci di F2i, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.3 Misure nei confronti di Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner commerciali o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato o di un Illecito potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello prevede due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica a campione relativa ai principali atti societari ea ai contratti rilevanti per le Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, e delle conseguenti azioni intraprese dall'OdV.

ALLEGATO 1) Reati e Illeciti di cui al Decreto

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

A. Reati di tipo corruttivo

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. - Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore - le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

B. La concussione

Art. 317 c.p. - Concussione

C. Il peculato

Art. 314 comma 1 c.p. - Peculato

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

D. Il traffico di influenze illecite

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

E. Le ipotesi di truffa

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Art. 2 L. 898/1986 - Frode ai danni del fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Art. 377-bis c.p. - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici), ovvero:

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter (introdotto dalla Legge 15 Luglio 2009 n. 94) - (cd. reati associativi), e precisamente:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409, successivamente integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99) - (cd. reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti di riconoscimento), e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464, co. 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409), e precisamente:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 e Legge 190 del 6 novembre 2012) - c.d. reati societari, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza.
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche al reato di cui all'art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
zione minorile

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità dell'individuo, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile
Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale
Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 601 c.p. - Tratta di persone
Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

10) fattispecie criminose previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE (c.d. Direttiva Market Abuse), e precisamente:

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies così come modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovverosia:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies introdotto dal D.Lgs. 231/07 che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di riciclaggio, ovverosia:

Art. 648 c.p. - Ricettazione
Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

13) fattispecie criminose di cui all'art. 25-nonies introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai reati in violazione del diritto d'autore, ovverosia:

Art. 171 l. 633/1941 comma 1 lett a) bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Art. 171, l. 633/1941 comma 3 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

Art. 171-bis l. 633/1941 comma 1 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati

Art. 171-bis l. 633/1941 comma 2 - Distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

Art. 171-ter l. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi

Art. 171-septies l. 633/1941 - Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)

Art. 171-octies l. 633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

14) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-decies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto al reato di cui all'art. 377-bis c.p. di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

15) fattispecie criminose di cui all'art. 25-undecies che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. "reati ambientali" e, precisamente:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente
 Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
 Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
 Art. 733-*bis* c.p. - distruzione o il deterioramento di *Habitat* all’interno di un sito protetto
 Art. 137, commi 2, 3, e 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Cod. Amb.) - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti
 Art. 137, comma 11, Cod. Amb. - violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee
 Art. 137, comma 13, Cod. Amb.- Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento
 Art. 256, comma 1, lett. a Cod. Amb. – Gestione non autorizzata di Rifiuti
 Art. 256, comma 3, Cod. Amb. – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica
 Art. 256, comma 5, Cod. Amb. – Miscelazione di rifiuti pericolosi
 Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi
 Art. 257, commi 1 e 2, Cod. Amb. – Omessa bonifica di siti inquinati e mancata comunicazione dell’evento inquinante
 Art. 258, comma 4, Cod. Amb. – Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti
 Art. 259, comma 1, Cod. Amb. – Traffico illecito di rifiuti
 Art. 260, commi 1 e 2, Cod. Amb. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
 Art. 260-*bis*, comma 6, Cod. Amb. – Indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti
 Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, Cod. Amb. – Trasporto di Rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata
 Art. 279, comma 5, Cod. Amb. – Superamento dei valori limiti di emissione
 Art. 1, commi 1 e 2, Art. 2, commi 1 e 2, Art. 6, comma 4, Art. 3-*bis*, comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150 – reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica
 Art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549 - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell’ozono
 Artt. 8, commi 1 e 2; art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 – Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

16) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*duodecies*, che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto a taluni reati in materia di immigrazione, e precisamente:

- Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Reati di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- Art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare c.p.

17) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-*terdecies*, che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto alle fattispecie di razzismo e xenofobia

18) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-*quaterdecies*, che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto ai reati di Frode in competizioni sportive e di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

19) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*, che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto ai reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, in particolare:

- Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

20) fattispecie criminosa di cui all'art. 25-*sexiesdecies*, che estende le fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto ai reati di contrabbando, ovverosia:

- Art. 282 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Art. 283 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Art. 284 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Art. 285 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- Art. 286 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali
- Art. 287 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- Art. 288 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali
- Art. 289 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella

circolazione

- Art. 290 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Art. 291 D.P.R. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- Art. 291 bis D.P.R. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 292 D.P.R. 43/1973 - Altri casi di contrabbando

21) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovverosia:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

ALLEGATO 2) Dichiarazione di ricezione e di impegno

Il/La sottoscritto/a.....
dichiara di aver ricevuto copia del **Modello di organizzazione, gestione e controllo di F2i SGR S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ed il Codice interno di Comportamento.**

Il/La sottoscritto/a e si impegna a rispettare il contenuto di entrambi i documenti di cui sopra.

Essendo conscio/a delle conseguenze derivanti in caso di inosservanza, dichiara altresì che uniformerà la propria condotta professionale a quanto stabilito nel Modello e nel Codice di Comportamento.

(data)

(firma)